



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

N. Mecc. PDET-1232-2016 del 13/07/2016

Atto N. 1259

del 20/07/2016

Oggetto: D.P.R. 13.03.2013, N 59, ARTICOLO 4. PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DIASORIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i.;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il giorno 31.03.2016, PEC ricevimento n. 9764 è pervenuta ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i., istanza di A.U.A. presentata dalla Ditta **DIASORIN SpA (codice fiscale 13144290155) con sede legale in Via Crescentino snc - Saluggia - ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in Via Crescentino snc, Comune di Saluggia (VC);**

RILEVATO CHE il Gestore ha dichiarato di essere in possesso del provvedimento relativo alle emissioni in atmosfera n. 209 del 31.01.2014;

DATO ATTO CHE l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi:

- modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

CONVOCATA apposita Conferenza di Servizi con nota PEC n. 12791 del 28.04.2016, a cui sono stati convocati, quali soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito: Comune di Saluggia, Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, ASL di Vercelli, nonché la Ditta in qualità di richiedente;

PRESO ATTO che nel corso della Conferenza di Servizi la Ditta ha dichiarato che gli scarichi di acque reflue prodotti dall'insediamento confluiscono nel collettore di scarico principale di cui è titolare LivaNova Site Management srl (autorizzazione provinciale in capo a Sorin Site Management n. 1172 del 07.05.2013, poi volturata a LivaNova Site Management con atto provinciale n. 936 del 31.05.2016);

DATO ATTO che la stessa si è svolta regolarmente il giorno 10.05.2016 presso la sede della Provincia di Vercelli e si è conclusa con **parere favorevole con prescrizioni**;

PRESO ATTO che, a seguito del verbale trasmesso con nota n. 17147 del 13.06.2016, la Ditta ha inviato alcune precisazioni (prot. di ricevimento n. 17673 del 20.06.2016);

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07.11.2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28.01.2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive di seguito SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'adozione del provvedimento di A.U.A. per l'esercizio dello stabilimento ubicato in **Via Crescentino snc - Comune di Saluggia, gestito dalla Ditta DIASORIN SpA con sede legale in Via Crescentino snc a Saluggia**;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della Ditta:

ENTE	ESTREMI DELL'ATTO	DATA DI EMANAZIONE	OGGETTO
Provincia di Vercelli	48142	03.09.2007	D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera per modifiche sostanziali
Provincia di Vercelli	82262	06.11.2009	D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni

			in atmosfera per modifiche sostanziali
Provincia di Vercelli	94663	23.12.2009	D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera per modifiche sostanziali
Provincia di Vercelli	209	31.01.2014	D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera per modifiche sostanziali – aggiornamento autorizzazione di stabilimento.

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DIASORIN SpA con sede legale in Via Crescentino snc – Saluggia - per lo stabilimento avente sede operativa (codice SIRA 5319) ubicata in Via Crescentino snc, Comune di Saluggia (VC)** relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per modifiche sostanziali;
- di stabilire** che dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale emessa dallo SUAP sono sostituiti i seguenti titoli in possesso della Ditta, precedentemente rilasciati:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera DD n. 48142 del 03.09.2007;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera DD n. 82262 del 06.11.2009;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera DD n. 94663 del 23.12.2009;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera DD n. 209 del 31.01.2014;

fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- 1) le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli Allegati A, e B all'autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013 e s.m.i.;
- 3) qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i.;
- 4) di stabilire che in caso di variazione della titolarità della presente autorizzazione, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione almeno 30 giorni prima della variazione tramite lo SUAP territorialmente competente;

- 5) la Ditta, qualora intenda predisporre un **autonomo punto di scarico di acque reflue**, dovrà presentare **preventivamente** domanda di relativa autorizzazione a tutti i soggetti interessati;
- 6) la Ditta dovrà comunicare allo SUAP competente per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
- 7) l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
- 8) restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
- 9) sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
- 10) la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di rinnovo **almeno SEI mesi prima** della data di scadenza dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR n. 59/2013 e s.m.i.;
- 11) l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
- 12) la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
- 13) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

DISPONE

- che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, allo SUAP di Saluggia (VC) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa e a trasmetterla ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (Provincia di Vercelli, ARPA, Comune, ASL di Vercelli), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale **ha validità di QUINDICI anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP;
- che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;

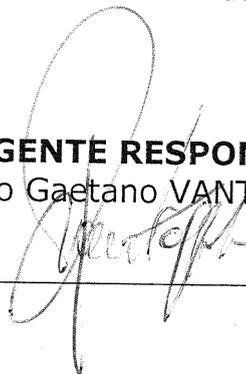
di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

Allegato A: prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-1232-2016

Oggetto: D.P.R. 13.03.2013, N 59, ARTICOLO 4. PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DIASORIN SPA - COMUNE DI SALUGGIA

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il ____/____/____ e vi rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi.

Vercelli, li ____/____/____

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

ALLEGATO A - Inquadramento amministrativo e prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera

Ditta DIASORIN SpA - Stabilimento di via Crescentino – SALUGGIA (VC)

Il presente Allegato A contiene tutte le informazioni inerenti il procedimento, i limiti emissivi e le prescrizioni tecniche e gestionali.

La Ditta **DIASORIN SpA** di Saluggia, che opera nel settore delle biotecnologie applicate alla diagnostica, producendo kit diagnostici, ha presentato al SUAP del Comune di Saluggia in data 24.03.2016 (prot. pratica n. 1655) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per;

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

per le seguenti modifiche sostanziali:

- inserimento di nuovi punti di emissione (E23, E24, E25 ed E26);
- aumento della portata e della durata delle emissioni per E14;
- aumento della portata e modifiche dell'impianto di aspirazione e filtrazione per E18;
- aggiornamento sistema di abbattimento per E15;
- aggiornamento sistema di abbattimento e aumento della durata per E16;
- aggiornamento delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni afferenti ai camini E1 ed E5.

La Ditta risulta autorizzata:

- con DD n. 48142 del 03.09.2007 ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con DD n. 82262 del 06.11.2009 ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con DD n. 94663 del 23.12.2009 ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

successivamente aggiornate per modifiche sostanziali con il provvedimento DD n. 209 del 31.01.2014.

Al fine di valutare tale istanza con nota PEC n. 12791 del 28.04.2016 è stata convocata la conferenza dei servizi tenutasi in data 10.05.2016 che, sentiti la Ditta, il Comune di Saluggia e acquisito il parere n. 39029 del 09.05.2016 trasmesso dal Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est (prot. di ricevimento n. 13973 del 09.05.2016), si è conclusa con **parere favorevole** con prescrizioni.

A seguito del verbale trasmesso con nota n. 17147 del 13.06.2016, la Ditta ha inviato (prot. di ricevimento n. 17673 del 20.06.2016) alcune precisazioni in merito ai sistemi di abbattimento associati ai nuovi punti di emissione E23 ed E24.

Considerato quanto sopra si ritiene di autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- Il codice SIRA è **5319**
- La Ditta non risulta classificata come industria insalubre.
- Nello stabilimento sono presenti impianti per la progettazione, sviluppo e produzione di kit diagnostici.
- Per le prescrizioni generali si veda il dispositivo della presente Determina Dirigenziale.
- Per i limiti di emissione si veda il suballegato A1.
- Per le tempistiche e le prescrizioni tecnico-gestionali si veda il suballegato A2.
- La planimetria di stabilimento in cui sono indicati i punti emissivi è contenuta nel suballegato A3.

SUBALLEGATO A1 - Quadro emissivo

Punto di emissione	Provenienza	Portata[m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Lab. 17a/b/c ed. 9: produzione materie prime biologiche - espansione cloni	2.700	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,014	7,10	0,35	Filtro per polveri + C.A.
							2	0,005			
							2	0,005			
							2	0,005			
E2	Lab. 18a/b/c e 19a/b/c ed. 9: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	9.000	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,045	11,50	0,40	Filtro per polveri + C.A.
							2	0,018			
							2	0,018			
							2	0,018			
E3	Lab. 9 e 10 ed. 9c: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	3.770	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,019	7,80	0,35	Filtro per polveri + C.A.
							2	0,008			
							2	0,008			
							2	0,008			
E4	Lab. 4 ed. 9c: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	1.200	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,006	6,00	0,20	Filtro per polveri + C.A.
							2	0,003			
							2	0,003			
							2	0,003			
E5	Lab. 6 ed. 9c: sintesi di molecole organiche - purificazione e lavaggio	2.000	4 - 5	discontinua	ambiente	SOT	5	0,010	6,00	0,25	Filtro assoluto - C.A.
							2	0,004			
							2	0,004			
							2	0,004			

Punto di emissione	Provenienza	Portata[m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E6	Lab. 76 ed. 9: produzione prodotto finito - sterilizzazione flaconi - ricambi aria ambiente	6.000	24	continua	Ambiente	---	---	---	8,90	1,00	---
E7	Lab. 55/59 ed. 9: produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa (componenti solidi kit ELISA)	600	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	10	0,006	7,40	0,20	---
						Polveri totali	10	0,006			
E8	Lab. 14 ed. 9: produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa (componenti kit LIAISON)	3.200	4	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,016	7,15	0,40	---
						POLVERI TOTALI	5	0,016			
E9	Lab. 16 ed. 9: produzione prodotto finito - ripartizione liquidi - stampa componenti LIAISON	120	8	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	40	0,005	7,95	0,20	---
E10	Lab. 55/59 ed. 9: produzione prodotto finito - asciugatura piastre	650	10-12 max 2 vv/sett	discontinua	<60	---	---	--	7,40	0,20	---
E11	Lab. 92a ed. 9: produzione prodotto finito - macchina tampografica	2.500	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	20	0,050	7,40	0,40	---
						POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,013			
E12	Lab. 95, 96 e 103 (officina) ed. 9: altre attività (saldatura) - produzione prodotto finito - diluizione acido solforico	1.250	2-3 volte al mese per 4 h (saldatura); 5 volte l'anno (ac. solforico)	discontinua	Ambiente	Acido solforico	2	0,003	7,40	0,30	---

Punto di emissione	Provenienza	Portata[m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lato sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E13	Locali 65/72 - 79 ed. 9: altre attività - filofillizzatore; confezionamento	280	4 volte al mese per 24 h (filofillizzatore); 7 h (confezionamento)	discontinua	23	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	20	0,006	8,50	0,25	Filtro condensatore + C.A.
E14	Locale 52 ed. 9: spedizioni	400	16	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,002	6,70	0,125	---
E15	Lab. 35 ed. 12: attività di controllo - laboratorio analisi	1.176	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	10	0,012	10,30	0,20	Filtro per polveri + C.A.
						POLVERI TOTALI	5	0,006			
E16	Lab. 76 ed. 9: attività di controllo filtri	1.800	4-5	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	30	0,054	8,00	0,20	Filtro per polveri + C.A.
E17	Lab. 77 ed. 9: produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa (componenti liquidi kit ELISA)	2.000	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,010	8,00	0,30	---
						POLVERI TOTALI	5	0,010			
E18	Lab. 23 ed. 9: preparazione soluzioni	3.500	4-5	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	---	0,018	6,70	0,35	Filtro assoluto + C.A.
						Polveri totali	---	0,007			
						HCl	---	0,007			
						Na ₂ O	---	0,007			
E19	Lab. 44 ed. 10: disinfezione soluzioni acquose	1.200	2	discontinua	Ambiente	Cl ₂	3	0,004	11,00	0,25	Filtro assoluto + C.A.
E20	Lab. 9 ed. 9: ripartizione - stampa componenti Liaison	300	16	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	20	0,006	8,20	0,20	Filtro per polveri + C.A.

Punto di emissione	Provenienza	Portata[m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
							emissioni trascurabili				
E21	Esterno ed. 10: silos soluzioni disinfettate	tiraggio naturale	---	---	---	Cl ₂	emissioni trascurabili		---	Guardia idraulica	
E22	Lab. 86 ed. 9: ripartizione - stampa componenti Liaison	300	16	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	20	0,006	8,20	0,20	Filtro per polveri + C.A.
E23	Lab. 62/69 edif. 12: sintesi di molecole organiche	4.000	5	discontinua	Ambiente	SOT come C totale Polveri totali HCl Na ₂ O	---	0,020 0,008 0,008 0,008	10,30	0,35	Filtro per polveri + C.A.
E24	Lab. 23 edif. 12: attività di controllo e analisi	1.800	5	discontinua	Ambiente	SOT come C totale Polveri totali HCl Na ₂ O	---	0,009 0,004 0,004 0,004	10,30	0,25	Filtro per polveri + C.A.
E25	Esterno edif. 12: silos soluzione disinfettante	tiraggio naturale	---	---	---	Cl ₂	emissioni trascurabili		---	Guardia idraulica	
E26	Esterno edif. 9: silos soluzione disinfettante	tiraggio naturale	---	---	---	Cl ₂	emissioni trascurabili		---	Guardia idraulica	

SUBALLEGATO A2 - Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni convogliate e diffuse

- 1) Entro **60 giorni dalla notifica della presente autorizzazione** la Ditta deve fornire a Provincia di Vercelli, Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e Comune competente la descrizione tecnica del dimensionamento dei filtri a carboni attivi presenti sui camini **E18, E23 ed E24** nonché una procedura gestionale inerente il monitoraggio delle performances depurative dei filtri a carboni attivi, al fine di effettuare la sostituzione degli stessi con opportuna frequenza, almeno annuale.
- 2) Entro **60 giorni dalla notifica della presente autorizzazione** la Ditta deve fornire a Provincia di Vercelli, Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e Comune competente la descrizione tecnica del dimensionamento delle guardie idrauliche presenti sui camini **E25 ed E26** nonché una procedura gestionale volta ad assicurare il mantenimento delle condizioni di funzionamento ottimali del battente idraulico.
- 3) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 4) I valori limite di emissione fissati nel suballegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nel suballegato A1 sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101$ MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 5) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel suballegato A1.
- 6) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nel suballegato A1.
- 7) L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, effettuate su tutti i sistemi di abbattimento e filtraggio presenti nello stabilimento (frequenza di sostituzione dei carboni attivi, manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri assoluti e dei filtri a maniche, controllo delle guardie idrauliche). Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 8) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 9) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 10) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 11) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 12) **Il termine per la messa a regime degli impianti nuovi (E23, E24, E25 ed E26) è di 30 giorni** dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un

anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..

- 13) Ad esclusione delle attività di cui al c. 1 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., per gli adempimenti di cui al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dei nuovi impianti a regime (**E23 e E24**), per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissioni (suballegato A1).
- 14) Deve essere presente un misuratore di pressione differenziale sul sistema filtrante a servizio del punto di emissione **E2** dotato di segnalatore acustico/visivo, allo scopo di segnalare le possibili irregolarità di funzionamento.
- 15) I punti di emissione **E1, E2, E12, E13, E15 e E17** devono essere provvisti di valvole paralizzatrici atte ad isolare i flussi provenienti da fasi di lavorazione e/o cappe aspiranti diverse.
- 16) Il punto di emissione **E15**, relativo al laboratorio analisi, deve essere dotato di idonei sistemi di abbattimento, considerato che nell'attività di laboratorio possono essere utilizzate sostanze contrassegnate con frasi di rischio R45 e R46.
- 17) Il camino **E18** deve essere munito di un sistema di intercettazione allo scopo di isolare temporaneamente le emissioni dovute alle cappe collegate alle lavorazioni del laboratorio n. 23 e n. 22.
- 18) La Ditta deve effettuare sui camini indicati nel suballegato A1 gli **autocontrolli periodici con periodicità triennale**, (ovvero entro i 36 mesi successivi all'ultimo autocontrollo) verificando tutti i parametri riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni (suballegato A1).
- 19) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, il **primo autocontrollo** e gli **autocontrolli periodici** di cui ai punti 11 e 16 del presente allegato, dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 20) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e al Comune territorialmente competenti, **entro 60 giorni dalla data del rilevamento**. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere espressi secondo le modalità adottate dalla Provincia e descritte sul sito web (Tutela ambientale - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) - Modulistica per istanza AUA).

21) **Metodiche di campionamento.**

Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati sul sito web della Provincia di Vercelli (Tutela ambientale - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) - Modulistica per istanza AUA).

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti: si invita pertanto la Ditta a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste nella presente autorizzazione.

Il gestore può, in ogni caso, adottare metodiche differenti da quelle ivi indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo (ARPA) che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi.

Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando incide sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo. Qualora per l'inquinante da determinare non esista

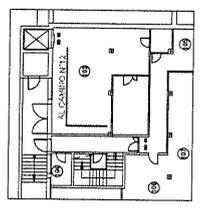
metodica analitica tra quelle citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 22) I condotti per il convogliamento e per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, nel rispetto della norme tecniche vigenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 23) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.

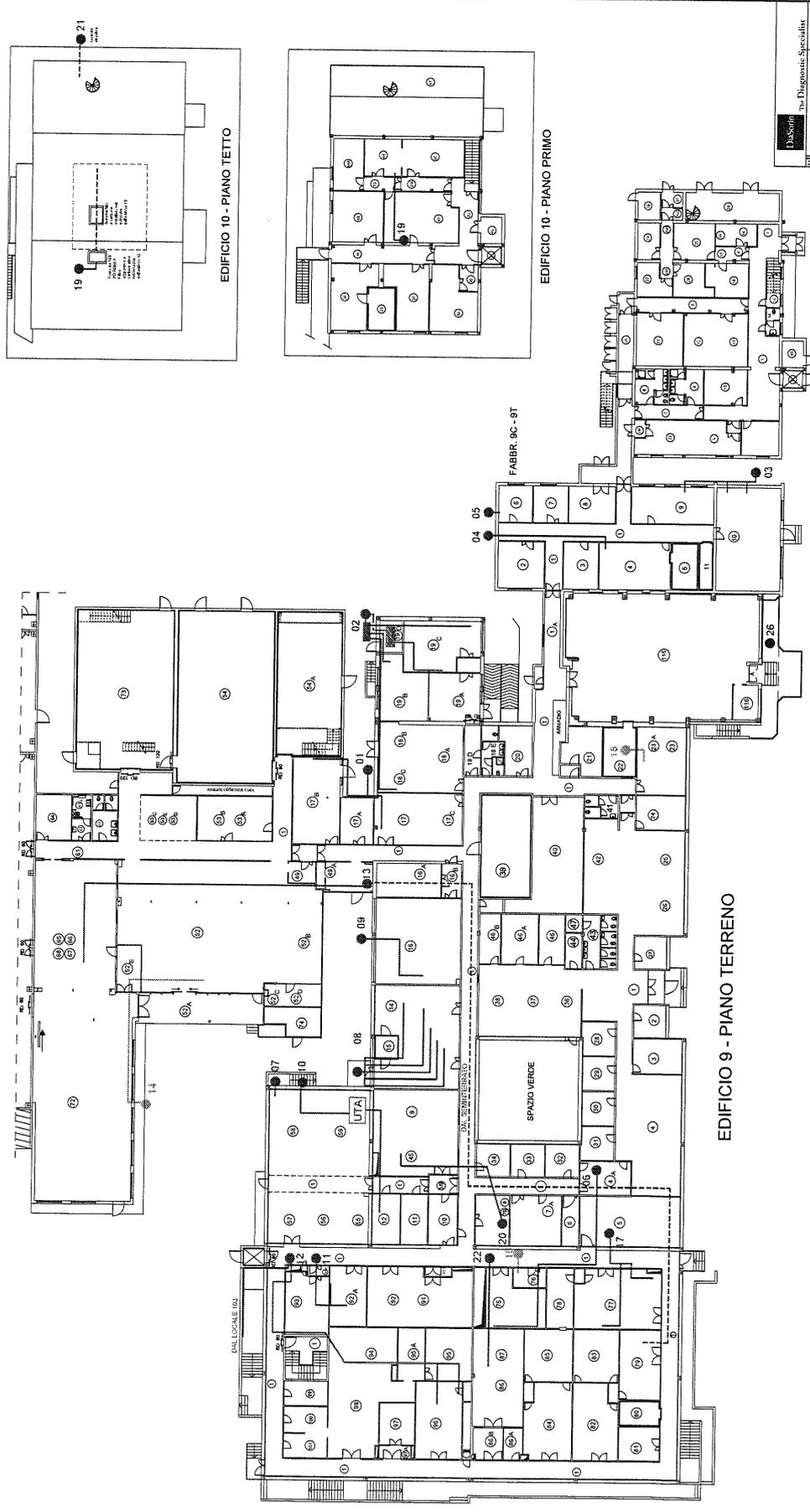
SUBALLEGATO A3 - Planimetria di stabilimento

LEGENDA

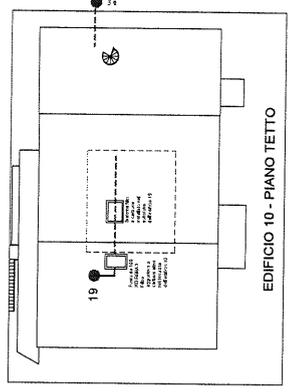
- PUNTI EMISSIONE ESISTENTI
- ⊙ PUNTI EMISSIONE ESISTENTI DA RIDEFINIRE
- NUOVI PUNTI EMISSIONE DA AUTORIZZARE



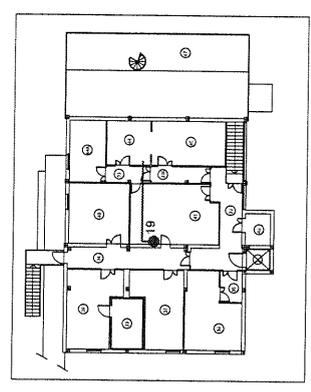
EDIFICIO 9
PIANO SEMINTERRATO



EDIFICIO 9 - PIANO TERRENO



EDIFICIO 10 - PIANO TETTO



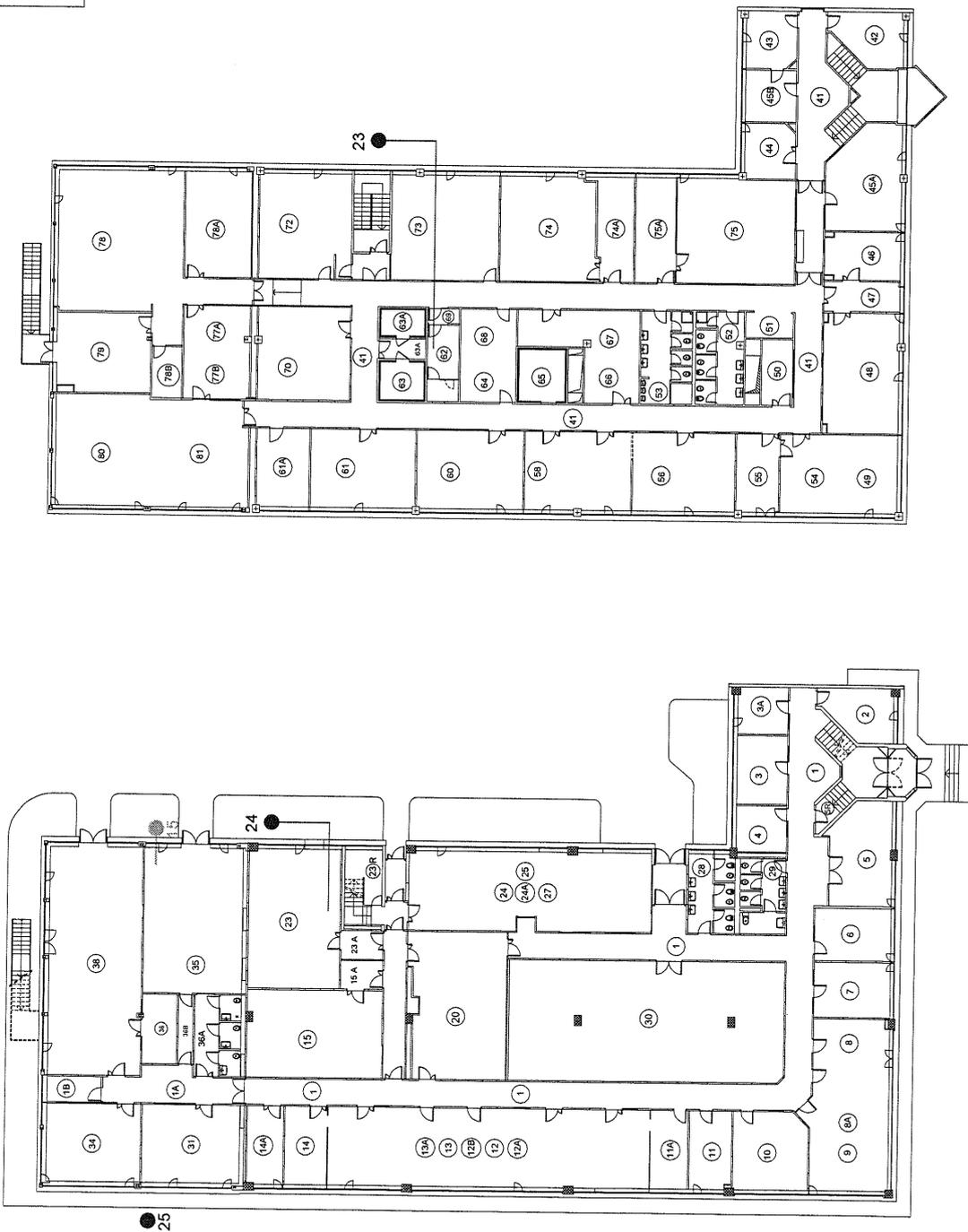
EDIFICIO 10 - PIANO PRIMO

EDIFICIO 10 - PIANO TERRENO

DASST per Diagnostica Specialistica
BUILDING & URBANISTICAL
 CONSULTING S.p.A.
 VIA S. GIUSEPPE, 10 - 00187 ROMA (RM)
 TEL. 06/47811111 - FAX 06/47811112
 WWW.DASST.COM

LEGENDA

- PUNTI EMISSIONE ESISTENTI DA MODIFICARE
- NUOVI PUNTI EMISSIONE DA AUTORIZZARE



EDIFICIO 12 - PIANO TERRENO

EDIFICIO 12 - PIANO PRIMO

DisSorin The Diagnostic Specialist
BUILDING & UTILITIES ITALY 701.12.X.01
 DATA: 19/01/14 | DisSorin S.p.A. | VERBALE
 EDIFICIO 12 - SALUGGIA
 PIANO TERRENO E PRIMO
 EMISSIONI IN AEROSFERA
 NO. 701.12.X.01.dwg